

Rapporto sul messaggio

numero	4393
data	15 dicembre 1995
dipartimento	Finanze e economia

Della Commissione della legislazione sul messaggio 22 marzo 1995 concernente concernente la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi

1. PREMESSA

L'organizzazione vigente nel campo della lotta contro gli incendi é definita dalla legge sulla polizia del fuoco, approvata dal Gran Consiglio nel 1976 e parzialmente modificata nel 1985.

Durante tutto questo tempo tale organizzazione, basata essenzialmente sul volontariato, si é dimostrata efficiente e perfettamente adatta alle esigenze del settore.

Pur dovendo far fronte a compiti sempre più difficili e complessi, che si sono estesi abbondantemente ben al di là della lotta contro gli incendi, nel campo degli incidenti stradali e chimici e nella lotta contro gli inquinamenti, l'organizzazione si é dimostrata estrema mente adattabile alle nuove realtà grazie anche alla fattiva collaborazione della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP).

L'attuale legge, oltre alle normative concernenti l'organizzazione dei corpi pompieri, regola anche gli aspetti preventivi legati ai diversi campi del rischio ambientale.

Con la presentazione da parte del Dipartimento finanze ed economia del Messaggio n. 4393 concernente la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, il Consiglio di Stato, pur senza voler stravolgere i contenuti legislativi della precedente legge, intende proporre un generale riordino della materia, demandando alle specifiche leggi (legge edilizia, legge forestale, legge sulla protezione dell'ambiente) le norme concernenti la prevenzione e riunendo in un'unica normativa la parte relativa all'organizzazione dei corpi pompieri.

Durante l'esame della proposta legislativa la Commissione della legislazione ha avuto modo di sentire il capo della divisione risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia dott. Passardi, il quale ha illustrato il messaggio e risposto alle domande dei commissari.

2. L'ENTRATA IN MATERIA COMMISSIONALE

La proposta contenuta nel messaggio in oggetto comporta innanzitutto la modifica del titolo della legge (che da legge sulla polizia del fuoco diviene legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi) e quindi il riordino del contenuto a favore di un suo generale snellimento almeno nella forma, pur comportando a livello sostanziale poche correzioni riguardo all'organizzazione dei corpi pompieri.

Un messaggio che, unitamente a quello relativo all'introduzione nella legge edilizia delle normative legate alla prevenzione contro gli incendi nell'ambito delle costruzioni (vedi Messaggio n. 4385) propone una riformulazione globale della legge sulla polizia del fuoco. La proposta rientra nell'ambito di quelle misure volte ad una semplificazione della legislazione, rispettivamente della procedura che di tanto in tanto sono state oggetto di ampie discussioni in Gran Consiglio.

La proposta del Consiglio di Stato viene perciò accolta positivamente dalla Commissione della legislazione.

Per la loro particolare sostanza comune ed al fine di evitare un vuoto legislativo nell'ambito delle normative legate alla polizia del fuoco nel campo edilizio, la Commissione aderisce inoltre alla richiesta dei competenti dipartimenti del territorio e finanze/economia di trattare parallelamente i due messaggi n. 4385 e n. 4393, rendendo così superflua l'introduzione di norme transitorie concernenti la vigente legge sulla protezione del fuoco, così come proposto nel Messaggio n. 4385.

3. GLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE

Gli effetti principali della nuova legge, del resto riportati anche sul messaggio, sono:

1. Il riordino delle competenze e delle procedure in materia di prevenzione degli incendi e di polizia del fuoco, degli incendi di bosco, degli incendi chimici (sostanze pericolo se) nonché degli inquinamenti da idrocarburi (articoli da 4 a 8) con rinvio alle leggi particolari ;

2. la regolamentazione dell'organizzazione dei corpi pompieri, rispettivamente della loro attività nel campo della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura, attraverso il riordino della struttura legislativa rimanente e la conseguente abrogazione della legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 (art. 9 a 23).

A questo proposito occorre qui rilevare, come del resto già evidenziato in entrata, che i contenuti della legge sulla polizia del fuoco vengono mantenuti in buona parte.

Le modifiche di sostanza apportate attraverso la nuova legge concernono unicamente:

a) la formalizzazione di alcuni aspetti già adottati nella pratica corrente;

b) una maggior chiarificazione della suddivisione delle competenze tra Cantone e comuni.

4. IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

L'attuale organizzazione é prettamente basata sul volontariato costituito di persone comuni (in totale 400 pompieri urbani e 200 pompieri di montagna) a cui tutti noi dobbiamo essere particolarmente grati per l' encomiabile servizio svolto con dedizione e competenza a favore della comunità.

Simile struttura va senza dubbio favorita ed incentivata in modo da poter assicurare anche nel futuro squadre di pompieri efficienti, anche se la complessità delle problematiche che si presentano oggigiorno in questo ambito richiede una sempre maggiore preparazione tecnica del personale addetto. E' questa la ragione per la quale il cpv. 3 dell' art. 10 prevede la possibile istituzione di squadre antincendio aziendali preparate in particolar modo per affrontare situazioni difficili e non ricorrenti.

A questo proposito si ricorda come nel Ticino attualmente siano attive soltanto due squadre antincendio aziendali: l' una é di servizio all' aeroporto di Lugano-Agno e l' altra all' ospedale civico di Lugano

Nell' attuale situazione non si ipotizza tuttavia la necessità di un aumento consistente di questi corpi speciali, anche perché una struttura efficace in questo ambito presuppone una formazione specifica nonché attrezzature particolarmente costose.

L' estensione del Cantone, nonché la dotazione ampiamente sufficiente dei corpi, soprattutto di quelli di primo gruppo, sono tali da non dover giustificare la richiesta di investimenti suppletivi a favore di ulteriori squadre aziendali. Semmai, se ci sarà un' evoluzione in questo campo, sarà da promuovere la messa a disposizione, da parte delle aziende, di personale particolarmente a conoscenza delle situazioni di rischio presenti nell' azienda stessa.

5. SUDDIVISIONE DEI COMPITI FRA CANTONE E COMUNI

L'acquisto e la manutenzione del materiale di base comprensivo anche dei veicoli in dotazione dei diversi corpi pompieri sono attualmente di competenza del Cantone, mentre i sistemi d' allarme ed i picchetti devono essere organizzati a spese dei comuni.

Con la nuova legge proposta dal Consiglio di Stato le competenze fra Cantone e comuni sono suddivise tramite l' adozione di un concetto ben definito. Al Cantone competeranno i costi dell' istruzione e delle infrastrutture, mentre ai comuni spetteranno tutti gli oneri legati alla gestione corrente.

Con questa soluzione, del resto pienamente condivisa dalla Commissione perché incentivante nel mantenimento in buono stato delle attrezzature e dei veicoli, si propone di trasferire ai comuni (art. 18 cpv. 1, lett. d) l' onere per la manutenzione ordinaria, mentre i costi per la costituzione delle infrastrutture di base necessarie al buon funzionamento del corpo verrebbero assicurate dal Cantone.

Attribuendo, ad esempio, al Cantone il compito di garantire l' aggiornamento delle infrastrutture di mobilitazione e di allarme (a tutt' oggi di competenza comunale!) si vorrebbe favorire ed incentivare l' indispensabile aggiornamento tecnologico in questo ambito. Non é infatti fuori luogo pensare che sia giunto il momento sia di unificare gli impianti a livello cantonale, sia di estendere i necessari collegamenti sull' intero territorio attraverso l' adozione di tecnologie avanzate.

La dotazione delle nuove infrastrutture di mobilitazione, pagate dal Cantone attraverso il fondo incendi, favorirà in una prima fase esclusivamente i corpi pompieri dei centri. Sa ranno quindi i comuni più grandi che beneficeranno dell' interscambio reciproco di competenze fra Stato e comuni. D' altra parte per i comuni più piccoli, che si vedranno defalcato il finanziamento delle manutenzioni dei propri veicoli e dell' equipaggiamento senza contemporaneamente poter godere di altri benefici, il cambiamento potrebbe anche comportare un inaccettabile aggravio finanziario.

Ben venga quindi che nella legge si preveda l' introduzione, all' art. 17 cpv. 2, di contributi forfetari differenziati atti a compensare eventuali differenze di oneri a seconda della categoria di corpo. I relativi criteri di attribuzione dei contributi dovranno essere stabiliti nell' ambito del regolamento d' applicazione.

6. ASPETTI FINANZIARI

6.1 In generale

Da parte del Cantone l' esercizio annuo nell' ambito della lotta contro gli incendi ed i danni della natura è assicurato dal Fondo incendi che, a fine 1994 comportava una riserva di poco superiore ai 4.0 mio di franchi.

Dai conti consuntivi dello Stato per il 1994 si evince come le uscite d' esercizio dal fondo abbiano superato i 7.0 mio di franchi, il relativo finanziamento generale é stato assicurato come segue (cifre arrotondate):

- Provento dalle compagnie di assicurazione	ca. 5.15 mio. di fr.
- Contributi federali per servizi antincendio Strade nazionali	ca. 0.25 mio. di fr.
- Recupero spese per interventi e diversi	ca. 0.07 mio di fr.
- Prelevamenti dal Fondi Incendi	ca. 1.62. mio. di fr.
Totale entrate 1994	ca. 7.09 mio. di fr.

Dall' esposto contabile di cui sopra si deduce come l' alimentazione del fondo sia in gran parte coperta dai proventi dalle

società di assicurazione, le quali sono tenute a versare al Cantone 5 ct. per ogni 1'000.-- fr. di valore assicurato.

Si rileva a questo proposito come l'importo fisso di 5 ct. sia stabilito dalla legge federale.

L'attuale provento della tassa di ca. 5 mio di franchi permette di coprire tutte le spese d'investimento e tutte quelle relative agli interventi ed all'istruzione.

Dalle tabelle e dai grafici dell'allegato 1 si deduce inoltre come la tendenza del capitale assicurato tenda a salire di anno in anno. Di conseguenza anche il provento del fondo e quindi la garanzia del finanziamento dell'organizzazione contro gli incendi tende ad aumentare.

6.2 Le conseguenze per il Cantone

La situazione per il Cantone, dal punto di vista finanziario appare sostenibile, anche se, come del resto rilevato nel messaggio, un leggero aggravio potrà andare a carico del Fondo incendi a causa dell'assunzione degli importanti oneri che dovranno permettere il finanziamento delle infrastrutture di telecomunicazione e di allarme previste.

Si prende inoltre atto di come l'adozione della nuova legge non comporti aumenti di personale nell'ambito dell'amministrazione cantonale.

6.3 Le conseguenze per i comuni

Dalle assicurazioni contenute nel messaggio si rileva come i comuni non subiranno degli aumenti di oneri a causa dell'introduzione della nuova legge. Addirittura si ipotizzerebbero degli sgravi finanziari grazie anche al parziale mantenimento dei contributi destinati alla manutenzione del materiale in dotazione e dei veicoli versati sotto forma di contributi forfetari conformemente all'art. 17 cpv. 2.

7. DISCUSSIONE COMMISSIONALE SUI VARI ARTICOLI

Titolo

Attraverso il titolo della legge occorre, seppur sommariamente, poterne riassumere il contenuto.

Siccome l'organizzazione dei corpi pompieri, oltre allo spegnimento degli incendi, si estende oggi ai campi più disparati della lotta contro gli inquinamenti, dell'intervento in caso di alluvione, ecc., la Commissione ha ritenuto più appropriato modificare il relativo titolo come segue:

"legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura" (LLI).

L'abbreviazione LLI, aggiunta al titolo, viene comunque mantenuta.

Articoli da 1 a 4

La Commissione approva senza riserve questa serie di articoli. In particolare all'art. 1 si condivide:

- il riconoscimento nella legge dei ruoli, di fatto già in atto da tempo, svolto dall'organizzazione dei corpi pompieri nei campi legati non soltanto all'incendio, ma anche al rischio di inquinamento da idrocarburi, sostanze chimiche, infiammabili ed esplosive;

- l'esclusiva concentrazione della legge sui problemi legati all'organizzazione della lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, limitandosi ad una delega ad altre leggi esistenti per quanto concerne la prevenzione.

Articoli da 5 a 8

L'elencazione delle deleghe ad altre leggi dei compiti in materia di prevenzione appare chiara ed è sostanzialmente in sintonia con l'obiettivo di semplificazione delle leggi, già oggetto di molte discussioni commissionali, ma anche nel plenum.

L'art. 5 concerne i provvedimenti da adottare nel campo edilizio e fa riferimento alla legge edilizia. Va qui ricordato come il rimando sia direttamente legato alle modifiche previste per questa legge nell'ambito del Messaggio n. 4385 e del rispettivo rapporto.

Pur non essendo direttamente ribadito nella legge, si prende atto dal messaggio che gli aspetti inerenti alle complesse problematiche dipendenti dal rischio chimico e dell'inquinamento sono specificate nell'apposito Regolamento relativo all'organizzazione dell'allarme e dell'intervento, rispettivamente in una Convenzione stipulata fra lo Stato e la FCTCP.

Art 11

c) Collaborazione

La Commissione ha ritenuto di estendere i vincoli di collaborazione a tutti i corpi pompieri esistenti e non soltanto ai corpi di montagna e quelli urbani. Si propone perciò di completare il cpv. 2 come segue:

"I pompieri urbani di altri comprensori, i pompieri delle squadre aziendali e delle FFS e quelli di montagna collaborano con i corpi incaricati quando le esigenze lo richiedono".

Art. 15

Spese

Malgrado l'esistenza di specifiche leggi concernenti la procedura esecutiva per l'attribuzione ed il recupero delle spese, la Commissione ha ritenuto di ribadire nella legge i diritti essenziali spettanti al cittadino: quello di essere sentito e quello di ricorso al Tribunale amministrativo.

Il cpv. 4 viene dunque completato come segue:

4 Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato."

Viene poi aggiunto un quinto capoverso del seguente tenore:

"5 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo".

Di conseguenza si propone pure la modifica della marginale.

Art. 17

b) Cantone

Il cpv. 2 del messaggio richiede la riformulazione seguente:

"Il Consiglio di Stato esercita il controllo periodico dello stato di manutenzione del materiale, dell' equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai corpi. Per tale manutenzione può versare, nei limiti dei crediti di preventivo, contributi forfetari differenziati per categoria di corpo."

Si ribadisce qui quanto già opportunamente accennato ai capitoli precedenti per quanto attiene l' attribuzione dei contributi forfetari differenziati ai comuni a compenso della modifica delle competenze finanziarie previste nella legge, con la quale si prevede l' eliminazione della partecipazione diretta del Cantone agli oneri di manutenzione dei corpi pompieri. In questo ambito occorrerà predisporre nel Regolamento normative tali da assicurarne il passaggio dalla vecchia alla nuova legge senza determinare particolari aggravii finanziari per comuni.

Art. 18

c) Comuni

Pur considerando di fatto che a tutt' oggi la collaborazione intercomunale nel settore dei corpi pompieri sia stata regolata principalmente in via convenzionale, non si può escludere nel futuro l' adozione di altri tipi di collaborazione. Si propone perciò di introdurre al capo verso 1 anche la facoltà di operare attraverso la costituzione di un consorzio. L' articolo deve perciò essere adeguatamente modificato come segue:

"I Comuni ed i Consorzi si assumono i compiti e le spese di:

Art 20

Diritto d'ispezione, d'indagine e di segnalazione

L' introduzione del concetto all' art. 18 dev' essere conseguente anche al cpv. 2 di questo articolo, attraverso il quale occorre demandare le corrispondenti competenze di multa anche alla Delegazione consortile.

Per evitare malintesi e confusione occorre che il Regolamento d' applicazione stabilisca esattamente la suddivisione delle competenze fra Municipio, rispettivamente Delegazione consortile e Consiglio di Stato (quando l' uno e quando l' altro?) nell' applicazione delle multe.

La Commissione ha inoltre ritenuto di introdurre un cpv. 4 e un cpv. 5 del seguente tenore:

"4 Sono applicabili le norme di procedura previste dalla legge sulle contravvenzioni del 19 dicembre 1994".

"5 E' riservata l' azione penale".

Art. 21

Regolamento d'applicazione (nuovo)

Per maggiore precisione e chiarezza si ritiene di introdurre nella stessa legge un articolo riferentesi alle necessarie norme esecutive in materia con cui si prescrive l' emanazione del relativo Regolamento di applicazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 22 (ex art. 21)

Abrogazione

Si propone di sostituire la marginale "Norme finali" con "Abrogazione".

Occorre qui precisare come l' abrogazione della legge sulla polizia del fuoco debba essere convenientemente coordinata con l' approvazione del Messaggio n. 4385 relativo alla modifica della legge edilizia.

Art. 23 (ex art. 22)

Entrata in vigore

Viene introdotta la marginale "Entrata in vigore".

Anche qui occorre tener presente quanto affermato per l'art. 22!

8. CONCLUSIONE

La Commissione della legislazione, tenuto conto di quanto esposto nel messaggio, rispettivamente nel presente rapporto, raccomanda al Gran Consiglio l' accettazione della legge sull' organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura così come al testo allegato.

Per la Commissione della legislazione:

Elio Genazzi, relatore

Baggi - Bergonzoli S. - Bemasconi -

Carobbio Guscetti - Emotti - Lepori -

Ferrari - Testa - Fiori - Lavagno -

Lepori Colombo - Marzorini - Merlini -

Nova - Righinetti - Verda.

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 marzo 1995 n. 4393 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 15 dicembre 1995 n. 4393 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

La presente legge regola l'organizzazione, i preparativi e i provvedimenti di lotta contro gli incendi ed i rischi legati ad inquinamenti da idrocarburi, sostanze chimiche, infiammabili od esplosivo.

Articolo 2

Competenze

a) Cantone:

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e consortili preposti all'applicazione della presente legge.

Articolo 3

b) Comuni

I Municipi attuano i provvedimenti che la legge affida loro.

Articolo 4

Prevenzione

a) Principio:

E' vietato ogni atto che costituisca un immediato pericolo d' incendio o di esplosione; in particolare:

- a) accendere fuochi vicino all' abitato;
- b) accendere fuochi all' aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;
- c) maneggiare sostanze o merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;
- d) fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.

Articolo 5

b) Edilizia

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge edilizia.

Articolo 6

c) Idrocarburi

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di idrocarburi, sono regolate dalla legislazione in materia di protezione delle acque dall' inquinamento.

Articolo 7

d) Sostanze chimiche e prodotti pericolosi

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di sostanze chimiche e prodotti infiammabile o esplosivi, sono regolate dalla legislazione in materia di esplosivi e di protezione dell' ambiente.

Articolo 8

e) Foreste

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nei boschi, sono regolate dalla legislazione forestale.

Articolo 9

Corpi pompieri

a) Organizzazione e competenza:

1 L' organizzazione cantonale di lotta contro gli incendi è strutturata nelle seguenti unità: corpi pompieri urbani, corpi pompieri di montagna e squadre di pompieri aziendali. Il Consiglio di Stato può inoltre istituire nuclei di specialisti e squadre ausiliarie.

2 I corpi pompieri urbani intervengono per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d' incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.

3 I corpi pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

4 Le squadre di pompieri aziendali intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi e gli inquinamenti nell' area loro attribuita.

Articolo 10

b) Istituzione e scioglimento

1 I Comuni istituiscono e organizzano i Corpi pompieri urbani e di montagna. L' istituzione dei Corpi pompieri urbani e di montagna è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.

2 Lo scioglimento di un Corpo pompieri urbano o di montagna è deciso dai Comuni e deve essere ratificato dal Consiglio di Stato che, per giustificati motivi, può autonomamente decretare lo scioglimento di un Corpo.

3 Il Consiglio di Stato può ordinare l' istituzione e lo scioglimento di squadre antincendio aziendali presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi, ospedali, case per anziani e altri, che per loro natura sono soggetti a particolari rischi in caso d' incendio o di esplosione.

4 L'istruzione delle squadre aziendali è curata dal corpo pompieri del comprensorio cui le squadre sono subordinate dal profilo operativo.

5 I costi di equipaggiamento e di gestione delle squadre sono a carico dell' azienda.

Articolo 11

c) Collaborazione

- 1 I pompieri urbani e i tecnici del servizio forestale collaborano con i pompieri di montagna nell'istruzione e negli interventi di spegnimento di incendi di bosco.
- 2 I pompieri urbani di altri comprensori, i pompieri delle squadre aziendali e delle FFS e quelli di montagna collaborano con i corpi incaricati quando le esigenze lo richiedono.
- 3 I corpi pompieri urbani e i distaccamenti specializzati dell'Esercito e della protezione civile collaborano nei preparativi in vista di un loro impiego in caso di catastrofe o di stato di necessità.
- 4 In caso di catastrofe o di stato di necessità, si applicano le disposizioni della Legge sullo stato di necessità. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione e con altre organizzazioni, allo scopo di garantire ai corpi pompieri la messa a disposizione di mezzi supplementari in caso di necessità.

Articolo 12

d) Pompieri

- 1 Il Consiglio di Stato definisce, pianifica e organizza l'istruzione dei pompieri.
- 2 Le nomine e le promozioni dei pompieri sono di competenza dei Comuni, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Stato. Esse diventano effettive con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Articolo 13

e) Compensorio d'intervento e regolamento

- 1 Il Consiglio di Stato stabilisce il comprensorio d'intervento dei corpi pompieri.
- 2 Esso può ordinare il consorzio o la stipulazione di convenzioni a livello regionale per l'istituzione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.
- 3 I regolamenti e le convenzioni fra Comuni sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Stato.

Articolo 14

Interventi

a) Modalità:

- 1 In caso di intervento devono essere rispettate le direttive tecniche della Federazione svizzera dei pompieri e ogni altra norma approvata dal Consiglio di Stato o dalla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.
- 2 In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.
- 3 Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.

Articolo 15

b) Spese, recupero e ricorsi

- 1 Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche.
- 2 In caso d'incendio intenzionale o colposo si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.
- 3 Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.
- 4 Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato.
- 5 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Articolo 16

Finanziamento

a) Confederazione:

I contributi della Confederazione sono incassati dal Cantone e suddivisi fra Cantone e Comuni in base alla ripartizione dei compiti definita dalla presente legge.

Articolo 17

b) Cantone

1 Il Cantone si assume i compiti e le spese di:

- a) acquisto e riparazione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli di base per i corpi pompieri;
- b) infrastruttura di mobilitazione e di allarme;
- c) istruzione dei pompieri;
- d) coperture assicurative.

2 Il Consiglio di Stato esercita il controllo periodico dello stato di manutenzione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai corpi. Per tale manutenzione può versare, nei limiti dei crediti di preventivo, contributi forfetari differenziati per categoria di corpo.

Articolo 18

c) Comuni

1 I Comuni ed i Consorzi si assumono i compiti e le spese di:

- a) gestione corrente del corpo e organizzazione d'allarme;
- b) picchetto;
- c) esercitazioni di allenamento e di istruzione;
- d) manutenzione ordinaria del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli;
- e) infrastruttura (caserma, deposito, locali d'istruzione e d'esercizio, officina, reti d'idranti, riserve d'acqua antincendio)

e piazze d' atterraggio per elicotteri).

2 I Comuni provvedono affinché le infrastrutture necessarie alla lotta contro gli incendi siano inserite nei Piani regolatori comunali.

Articolo 19

Compagnie d'assicurazione

1 Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, il Consiglio di Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi operanti ne Cantone, una tassa annua pari a ct. 5 per ogni mille franchi di valore assicurato.

2 E' costituito un fondo, denominato Fondo incendi, amministrato dal Dipartimento competente e alimentato dai contributi di cui al cpv. 1, con il quale viene assicurato il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge.

3 Il Cantone si assume gli oneri straordinari derivanti da eventi catastrofici o da una eccezionale ondata di incendi di boschi, nella misura in cui non vi si possa far fronte con le disponibilità del Fondo incendi.

Articolo 20

Diritto d'ispezione d'indagine e di segnalazione

1 Gli agenti di polizia cantonale e comunale, i guardiacaccia e pesca, e il personale forestale sono tenuti ad informare con rapporto il Municipio l' Autorità cantonale competente in caso di infrazione agli obblighi della presente legge.

2 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a 20'000.-- franchi.

3 La multa è inflitta dal Municipio, dalla Delegazione consortile o dal Consiglio di Stato.

4 E' riservata l' azione penale.

5 Sono applicabili le norme di procedura previste dalla legge sulle contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Articolo 21

Regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato emana il regolamento d' applicazione.

Articolo 22

Abrogazione

La Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 e abrogata.

Articolo 23

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.

Allegato 1

Riserva fondo incendio: Evoluzione delle sovvenzioni e del capitale assicurato.

EVOLUZIONE SOVVENZIONI

Anni	Sovvenzioni	Aumenti	Aumento %
1970	790'469.85		
1971	874'434.20	83'964.35	10.62%
1972	983'784.25	109'350.05	12.51%
1973	1'103'093.15	119'308.90	12.13%
1974	1'262'961.75	159'868.60	14.49%
1975	1'420'539.30	157'577.55	12.48
1976	1'583'390.70	162'851.40	11.46%
1977	1'720'850.70	137'460.00	8.68%
1978	1'813'657.30	92'806.60	5.39%
1979	1'884'481.45	70'824.15	3.91%
1980	1'844'064.10	- 40'417.35	- 2.14%
1981	2'398'343.05	554'278.95	30.06%
1982	2'384'204.50	- 14'138.55	-0.59%
1983	2'480'614.20	96'309.70	4.04%
1984	2'632'342.85	151'728.65	6.12%
1985	2'819'905.65	187'562.80	7.13%
1986	2'941'924.10	122'018.45	4.33%
1987	3'087'205.70	145'281.60	4.94%
1988	3'327'689.55	240'483.85	7.79%
1989	3'559'137.05	191'447.50	5.75%
1990	3'784'147.35	265'010.30	7.53%

1991	4'142'349.35	358'202.00	9.47%
1992	4'485'185.05	342'835.70	8.28%
1993	4'724'380.00	239'194.95	5.33%
1994	4'798'556.55	74'176.55	1.57%
1995	4'834'518.00	35'961.45	0.75%

EVOLUZIONE CAPITALE ASS. (in mio. di fr.)

Anni	Capitale	Aumenti
1970	15'809'397	
1971	17'488'684	1'679'287
1972	19'675'685	2'187'001
1973	22'061'863	2'386'178
1974	25'259'235	3'197'372
1975	28'410'786	3'151'551
1976	31'667'814	3'257'028
1977	34'417'014	2'749'200
1978	36'273'146	1'856'132
1979	37'689'629	1'416'483
1980	36'881'282	-808'347
1981	47'966'861	11'085'579
1982	47'684'090	-282'771
1983	49'612'284	1'928'196
1984	52'646'857	3'034'573
1985	56'398'113	3'751'256
1986	58'838'482	2'440'369
1987	61'674'114	2'905'632
1988	66'553'791	4'809'677
1989	70'382'741	3'828'950
1990	75'682'947	5'300'206
1991	82'846'987	7'164'040
1992	89'703'701	6'856'714
1993	94'487'600	4'783'899
1994	95'971'131	1'883'531
1995	96'690'360	719'229

ALLEGATO 2

Evoluzione del finanziamento cantonale.

FONDO INCENDI (estratti dai conti consuntivi dello Stato) COPERTURA DEL FINANZIAMENTO - periodo 1987 - 1994:

GENERE DI RICAPO (in Mio di Fr. arrotondati)	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Provento dalle compagnie di assicurazione	3.286	3.527	3.794	4.05	4.517	4.74	4.99	5.148

Contributi federali per servizi antincendio SN	0	0	0	0	1.701	0.256	0.452	0.243
Recupero spese per interventi	0.016	0.077	0.131	0.073	0.0254	0.067	0.076	0.041
Entrate varie	0.012	0.011	0.007	0.01	0.001	0.025	0.04	0.031
Prelevamento dal Fondo incendi	1.27	0.731	0.327	1.512	3.195	3.693	2.335	1.622
TOTALE COPERTURA (Entrate Fondo incendi)	4.587	4.346	4.259	5.654	9.4394	8.785	7.902	7.085
USCITE PER INVESTIMENTI	1.273	0.731	0.327	1.512	3.195	3.693	2.335	1.622